

A.S.1698

Art. 1

Dopo il comma 104, aggiungere il seguente:

"104-bis. All'articolo 15, comma 1, la lettera *i-septies*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituita dalla seguente:

i-septies) le spese, per un importo non superiore a 2.100 euro, sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, nonché le spese sostenute per la retribuzione dell'opera dei collaboratori familiari che prestano servizio di vigilanza e cura a bambini di età non superiore agli 8 anni, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro.

Conseguentemente:

COPERTURA CAMERA

all'articolo 17, comma 21, sostituire le parole: di 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: di 360 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: – 150.000.000;

2016: – 150.000.000;

2017: – 150.000.000.

PUPPATO

